

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00342

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2014, presentato, in data 26 agosto 2014, ex art. 21 codice ACGS, dalla società Matera calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Federale del 18 agosto 2014, di cui al C.U. N. 56/A emesso in pari data, con il quale si è stabilito di seguire i criteri del ripescaggio per l'integrazione dell'organico di Serie B relativo al campionato 2014/2015;

nonché nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2014, presentato, in data 1 settembre 2014, dalla società Matera calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché la società Vicenza calcio S.p.a., nella qualità di controinteressata, per l'annullamento della delibera FIGC n. 59/A del 29 agosto 2014 nella parte in cui si è stabilito di escludere la società Matera Calcio s.r.l. dalla selezione e partecipazione alla stagione sportiva 2014/2015 nel campionato di Serie B.

Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. n. 31/2014;
respinge il ricorso iscritto al R.G. n. 35/2014;

Spese compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 11 settembre 2014.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 11 settembre 2014

Il Segretario
F.to Alvio La Face